



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Benatti ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2017/2012** promossa da:

FALL. IDRODEPUREX IMPIANTI SRL (C.F. 03482710401), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA B. DE CANAL 6 46100 MANTOVA presso il difensore avv. BARBIERI CARLO

ATTORE

contro

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL (C.F. 09763970150), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO e dell'avv. TAROZZI FLAVIO (TRZFLV55D24E897N) VIA GIUSEPPE MAZZINI 13 46100 MANTOVA; elettivamente domiciliato in VIA SAFFI 15 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO

CONVENUTA

OGGETTO: Leasing

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La IDRODEPUREX IMPIANTI srl, il cui fallimento fu dichiarato da questo Tribunale il 4/11/2011, aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria (c.d. *leasing*) con la convenuta apparentemente in data 28/12/09 e sottoposto a timbro postale il 14/1/2010. Il *leasing* era previsto con il versamento di un anticipo di € 208.590,00, un canone mensile di € 4.760,15 per circa 18 anni più un prezzo finale di riscatto. La conducente si rendeva però morosa da maggio 2011 seguendone intimazione 15/5/2011 e risoluzione per clausola risolutiva espressa il 30/5/2011 (doc. 5). Addotto il versamento dell'anticipo e dei primi canoni per un totale di € 256.191,50, la procedura fallimentare ne ha chiesto la restituzione ritenendo che:

- 1) il contratto non abbia data certa anteriore al fallimento, quindi non sia ad esso opponibile;
- 2) ove fosse ritenuta provata la data di stipula, lo stesso presenterebbe una clausola illegittima di quantificazione di quanto dovuto a titolo di penale per la risoluzione



anticipata in quanto in violazione dell'art. 1526 cc, chiedendo in subordine la riduzione della suindicata somma.

Si è costituita la società di leasing non contestando di avere ricevuto la somma di € 256.191,50 per acconto e canoni, ma contestando invece che la data non sia certa, tenuto conto della documentazione depositata e dei riferimenti in essa contenuti, e altresì negando l'applicabilità dell'art. 1526 cc tenuto conto che l'equilibrio contrattuale sarebbe comunque garantito dalle clausole che, facendo riferimento all'attualizzazione dei canoni non ancora corrisposti e tenuto conto del prezzo di realizzo del bene, ripristinano l'equità dello stesso. Dovrebbe invece farsi applicazione dell'art. 72^{quater} della legge fallimentare che prevede un meccanismo analogo in caso di scioglimento del contratto.

Nelle memorie istruttorie, in cui peraltro le parti non hanno formulato istanze di prova orale, si è chiarito che la società convenuta si è insinuata nel fallimento chiedendo l'ammissione dell'intera somma come calcolata ai sensi della clausola contestata (art. 12 delle condizioni generali di contratto) ma essendo stata ammessa, solamente e in via chirografaria, per la somma di € 85.930,93 euro a titolo di indennizzo ex art. 1526 cc per l'utilizzo del bene. Ciò dovrebbe, secondo la procedura, garantire l'accoglimento della sua domanda senz'alcuna decurtazione.

All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'accoglimento dell'azione di rivendica del bene oggetto di *leasing* azionata dalla società finanziaria nei confronti della procedura e la parte convenuta ha prodotto giurisprudenza di merito che ammette l'applicazione analogica degli artt. 72 e 72^{quater} l.f. anche a contratti di *leasing* già risolti al momento della dichiarazione di fallimento.

All'esito del procedimento la domanda attorea risulta integralmente fondata.

Sul punto relativo alla data deve invero condividersi la tesi della convenuta. Oltre ad essere stata oggetto d'esibizione all'odierna udienza l'attestazione postale della data sul retro dell'ultima pagina del contratto, pur non potendo escludere che sia il frutto di un peraltro improbabile *collage* di diverse pagine, si deve convenire come nel rogito notarile¹ 11/1/2010 di acquisto dei beni da conferire in *leasing* a IDRODEPUREX IMPIANTI srl si faccia espresso riferimento al contratto di *leasing* cui l'acquisto era finalizzato e all'utilizzatrice il cui legale rappresentante è parte dell'atto. Se anche quindi il contratto di *leasing* non fosse ritenuto *ex se* provvisto di data certa, sussistono elementi certi per ritenere che lo stesso sia stato stipulato anteriormente al rogito notarile suindicato e quindi sia anteriore al fallimento.

Non si può invece invocare l'art. 72^{quater} della legge fallimentare al fine d'escludere l'applicazione dell'art. 1526 cc.

Quanto all'aspetto riguardante la norma specifica fallimentare, e il richiamo all'art. 72 della stessa legge, deve ritenersi che la previsione sia riferita solamente a contratti di *leasing* in corso d'esecuzione al momento della dichiarazione di fallimento. Non avrebbe infatti senso affidare al curatore, come previsto dalla norma, la scelta se sciogliersi o meno dal contratto nel caso in cui lo stesso fosse già definitivamente risolto. Non può per tale ragione condividersi l'assunto delle sentenze di merito² oggi depositate da parte convenuta secondo cui dovrebbe effettuarsi un'applicazione *analogica* dell'art. 72-72^{quater} l.f. ai casi di contratto già definitivamente risolto al momento del fallimento poiché non si comprenderebbe la

¹ Doc. 3 attoreo

² Trib. Treviso 27/8/2013 e Trib. Torino 23/4/2012 in giur. fall. 2/2013



collocazione sistematica dell'assetto d'interessi ivi individuato in norme che prevedono *entrambe* la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto, scelta che, nel caso specifico, il curatore mai ha potuto operare. La risoluzione è invece frutto di una scelta *della stessa società oggi convenuta* e quindi una scelta che, pur pienamente legittima, non può riverberare a danno del fallimento che verrebbe così portato a una situazione *deteriore* rispetto a quella di qualsiasi altro contraente esposto a scelte *altrui*.

Non è contestato tra le parti che il contratto si sia risolto di diritto per l'inadempimento del conduttore in considerazione della clausola risolutiva espressa attuata con intimazione 18/5/2011 (doc. 4 attoreo) e dichiarazione 30/5/2011 (doc. 5) attoreo, con cui viene espressamente dichiarato risolto e richiesta l'immediata restituzione dei beni diffidando l'utilizzatrice dal protrarne l'uso. Ne deriva che a tale contratto non può farsi applicazione della normativa speciale suindicata.

Va invece fatta applicazione dell'art. 1526 cc ai sensi del costante orientamento giurisprudenziale³ secondo cui al *leasing* traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene.

È del pari incontestato, come si è detto, che la società convenuta si sia insinuata al fallimento e sia stata ammessa al relativo stato passivo per una somma di € 85.930,93 a titolo del suindicato equo indennizzo.

Nonostante tale quantificazione non abbia efficacia extraprocedimentale, deve evidenziarsi come le difese della convenuta abbiano contestato l'applicabilità dell'art. 1526 cc ma non abbiano mai richiesto, neppure in via subordinata, che sia operata una compensazione, neppure ex art. 56 lf, tra la domanda attorea e la somma ipotizzabile quale equo indennizzo. Ne deriva che questo giudice, indipendentemente dall'ammissione e liquidazione suindicata, non può d'ufficio attuare una riduzione delle pretese attoree in relazione alla somma riconoscibile alla società di *leasing* a titolo d'equo indennizzo.

Ne deriva l'integrale accoglimento della domanda attorea. Alla somma da restituire va applicato l'interesse legale, non potendosi condividere la richiesta dell'interesse ex d. lgs. 231/2002 tenuto conto che il fallimento non può essere considerato un imprenditore in relazione ai rapporti con chi contrattò con il fallito. Trattandosi di restituzione ex art. 1526 cc appare corretto far decorrere gli interessi dalla risoluzione, momento che concretizza il diritto indicato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come segue. La liquidazione va effettuata secondo i nuovi parametri previsti dal dm 140/2012, concordandosi infatti con l'orientamento secondo cui l'art. 41 impone l'immediata applicazione degli stessi anche in relazione a giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore di tale norma⁴ (vv. Cass. S.U.

³ Sez. 3, *Sentenza n. 19732 del 27/09/2011* (Rv. 619401)

⁴ Il processo pende dal 9/5/2012 con la notifica della citazione.



12-10-2012 n. 17406). Il tipo di controversia, tenuto inoltre conto delle fasi in cui si è svolta, non pare evidenziare ragioni particolari per discostarsi dalla media in relazione allo scaglione di valore. Va prevista anche una somma a titolo di fase istruttoria attesa la presentazione di memorie istruttorie indipendentemente dall'effettuazione o meno di un'istruttoria orale (vv. art. 11 decreto citato).

Competenza: **Tribunale ordinario civile**

Valore della Causa: **da € 100.001 a € 500.000**

Fase	Compenso
Fase di studio	€ 3.250,00
Fase introduttiva	€ 1.650,00
Fase decisoria	€ 4.050,00
Compenso tabellare ex art. 11:	€ 8.950,00

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. accoglie la domanda subordinata attorea e per l'effetto, accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria 01503359/001 (doc.2) in epoca precedente la dichiarazione di fallimento e la nullità della clausola di cui all'art. 12 delle condizioni generali di contratto per contrarietà all'art. 1526 cc, condanna la convenuta Credit Agricole Leasing Italia srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al fallimento attore, nella persona del curatore, la somma di € 256.191,50 oltre interessi al tasso legale dal 30/5/2011 al saldo.
2. Condanna altresì Credit Agricole Leasing Italia srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere al fallimento attore, nella persona del curatore, le spese di lite, che si liquidano in € 8.950,00 per compensi, oltre c.p.a. e iva se dovuta.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Mantova, 26 settembre 2013

Il Giudice
dott. Marco Benatti

